

# Ministero dell'Economia e delle Finanze

Decreto del 12/01/2010

## **Titolo del provvedimento:**

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,55%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 settembre 2009 e scadenza 15 settembre 2041, seconda e terza tranche. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 26 del 02/02/2010)

## **Preambolo**

Preambolo

**Testo: in vigore dal 05/02/2010**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, che sottopone ad accisa i prodotti energetici e, in particolare, il gasolio impiegato come carburante;

Visto l'allegato I accluso al predetto testo unico n. 504 del 1995, che stabilisce, tra l'altro, l'aliquota da applicare al gasolio impiegato come carburante;

Visti l'art. 1, comma 9, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, l'art. 2, comma 57, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, con i quali sono stati stabiliti aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione;

Visti l'art. 1, comma 10, del predetto decreto-legge n. 16 del 2005, l'art. 2, comma 58, del predetto decreto-legge n. 262 del 2006 e l'art. 6, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 26 del 2007, con i quali e' stato stabilito che i maggiori oneri rispettivamente conseguenti ai predetti aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione fosse rimborsato ai soggetti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16;

Visto l'art. 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il quale si stabilisce che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili vengano ridotte al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio;

Visto il decreto 7 marzo 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 19 marzo 2008, del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il quale, ai sensi del predetto art. 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007, e' stata stabilita, in sede di prima applicazione, la riduzione, per il periodo 20 marzo 2008 - 30 aprile 2008, delle aliquote di accisa su taluni prodotti energetici e in particolare dell'aliquota sul gasolio impiegato come carburante;

Visto l'art. 1, comma 294, della predetta legge n. 244 del 2007, con il quale e' si stabilisce che, nel caso in cui la diminuzione

**Decreto del 12/01/2010**

della misura delle aliquote di accisa di cui al comma 290 del medesimo art. 1, determini economie sulle autorizzazioni di spesa relative alle agevolazioni vigenti in favore dei soggetti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 452 del 2001, tali somme siano destinate, a decorrere dal 2008, agli interventi previsti dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'art. 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Considerato che l'anzidetto art. 1, comma 294, stabilisce che le somme corrispondenti alle predette economie debbano essere accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che si sono verificate le condizioni di cui all'anzidetto art. 1, comma 294, per l'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze ivi previsto;

Decreta:

**art. 1**

Accertamento delle economie di spesa

**Testo: in vigore dal 05/02/2010**

1. Sono determinate in euro 9.224.747,56 le economie sulle autorizzazioni di spesa relative alle agevolazioni vigenti in favore dei soggetti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, derivanti dalla riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del 19 marzo 2008.

**art. 2**

Impiego delle economie di spesa

**Testo: in vigore dal 05/02/2010**

1. Le somme corrispondenti alle economie di spesa determinate ai sensi dell'art. 1 sono prelevate dalla contabilità speciale di tesoreria n. 1778 denominata "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio" e versate all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo VII, capitolo 2319/articolo 4, per essere destinate secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.